

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio PozzatoPresidentedott. Alberto RigoniConsiglieredott. Tiziano TessaroConsigliere

dott. Marco Scognamiglio Primo referendario dott.ssa Ilaria Pais Greco Primo referendario

dott. Antonino Carlo Referendario

dott. Massimo Galiero Referendario (relatore)

dott. Massimiliano Maitino Referendario

Adunanza del 9 gennaio 2025

Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Visti la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

Vista la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n.135/2022/QMIG;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2023;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 25/SSRRCO/QMIG/2023;

Vista la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 concernente l'approvazione delle "Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)";

Vista la propria deliberazione n. 201/2023/INPR del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

Visto il Decreto presidenziale n. 4/2024 del 19 gennaio 2024, di riparto per l'anno 2024 delle attività del controllo per magistrati e funzionari della Sezione di controllo;

Vista la richiesta di cui alla deliberazione del Presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini n. 2024000031 del 14 novembre 2024, avente ad oggetto "TECNOSERVICECAMERE S.P.A. - ACQUISTO AZIONI PER INGRESSO NELLA COMPAGINE SOCIALE", trasmessa dall'Ente in data 6 dicembre 2024;

Vista la richiesta di cui alla deliberazione della Giunta della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini n. 2024000118 del 28 novembre 2024, avente ad oggetto "RATIFICA DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 2024000031 DEL 14.11.2024: "TECNOSERVICECAMERE S.P.A. - ACQUISTO AZIONI PER INGRESSO NELLA COMPAGINE SOCIALE", trasmessa dall'Ente in data 6 dicembre 2024;

Visto il Decreto presidenziale n. 65/2024, con il quale è stato disposto che il dott. Massimo Galiero riferisca in ordine all'istanza *ex* art. 5 del TUSP trasmessa dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini il 6 dicembre 2024 di cui alla presente deliberazione;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, dott. Massimo Galiero;

RITENUTO IN FATTO

- 1. La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini in data 6 dicembre 2024, ha inviato, tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini n. 2024000031 del 14 novembre 2024, avente ad oggetto "TECNOSERVICECAMERE S.P.A. - ACQUISTO AZIONI PER INGRESSO NELLA COMPAGINE SOCIALE", e la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini n. 2024000118 del 28 2024, oggetto "RATIFICA DELIBERAZIONE novembre avente ad **PRESIDENZIALE** D'URGENZA N. 2024000031 DEL 14.11.2024: "TECNOSERVICECAMERE S.P.A. - ACQUISTO AZIONI PER INGRESSO NELLA COMPAGINE SOCIALE", trasmesse dall'Ente in data 6 dicembre 2024 acquisite agli atti con protocollo n. SC_ER 00006808 di medesima data.
- **2.** Con la delibera Presidenziale la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini ha deliberato di:
 - 1) di acquisire un pacchetto di azioni della società Tecnoservicecamere S.p.A. composto da n. 1000 certificati azionari, pari ad una percentuale dello 0,04 del capitale sociale, al prezzo di euro 1,94 per ciascuna azione in base al valore del patrimonio netto al 31.12.2023, per un importo complessivo di euro 1.940,00;
 - 2) di acquisire il parere della Corte dei conti Emilia-Romagna, sezione controllo, in ordine all'acquisto del suddetto pacchetto azionario della società Tecnoservicecamere S.p.A.;
 - 3) di dare mandato agli uffici camerali di predisporre la documentazione necessaria all'acquisizione di detto parere, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 32/2023 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna;
 - 4) di perfezionare l'acquisto di dette azioni all'esito dell'eventuale parere positivo della suddetta Corte dei conti;
 - 5) di imputare gli oneri derivanti dal presente provvedimento al conto 112001 (partecipazioni azionarie) previo storno dal conto 112100 (investimenti mobiliari) del bilancio preventivo 2024, budget del Segretario Generale, centro di costo AA02.
 - 3. Attraverso la deliberazione del 14 novembre 2024 la Giunta ha:

- Verificato la sussistenza dei presupposti di Legge e di Statuto;
- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti 2024;
- Deliberato di ratificare, a tutti gli effetti, il provvedimento.
- 4. Da apposita verifica svolta tramite la consultazione della banca dati delle Camere di commercio alla data del 13 dicembre2024, emerge la circostanza che la Camera di commercio della Romagna non risulta presente nella compagine societaria di TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
- 5. Sempre consultando la suddetta banca dati di InfoCamere alla data del 15 novembre 2024 emerge la circostanza che l'Ente detiene partecipazioni in PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. S.A.P.I.R. dal 21/07/2017, in ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. dal 19/05/2017, in SERVIZI INTEGRATI D'AREA - SER.IN.AR. - FORLI' - CESENA - SOCIETA ' CONSORTILE PER AZIONI dal 04/05/2023, in CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. dal 24/04/2017, in UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE da 17 /01/2017, in UNI.RIMINI S.P.A. SOCIETA' CONSORTILE PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE dal 03/01/2017, in L'ALTRA ROMAGNA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.. dal 09/01/2017,in INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI dal 19/12/2016, in FIERA DI FORLI' -S.R.L. dal 18/07/2017, in ESCO-CRE SRL - IN LIQUIDAZIONE dal 18/01/2017, in "ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L." dal 22 /02/2017, in GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA da 16/01/2017, in IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L." dal 19/03/2018, e in UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA dal 23/11/2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione "all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine

di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (cfr. art. 5, c. 3) e che "Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere equalmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni" (cfr. art. 5, c. 4).

- **1.2.** La modifica all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:
 - a) <u>delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;</u>
 - b) <u>indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione</u>: i) per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; ii) per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; iii) per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);
- c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:
 "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis

- della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento" (cfr. art. 5, c. 3);
- d) <u>stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3)</u>:
 - **d1)** I c. 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4; **b)** alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e **c)** della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
 - **d2)** Il c. 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- **1.3.** L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, "trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento" (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Pertanto, "la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P., [le cui norme configurano] parametri interposti [di coordinamento finanziario ex art. 117, c. 3, Cost.] sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione" (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del diritto).

1.4. Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all'art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla Legge n. 118/2022, che fanno

sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 ("l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione").

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica": all'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società in house, si prevede che "5. L'Ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20 [1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15., delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

2. Istanza pervenuta alla Sezione

- **2.1.** Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., sull'atto di acquisto di una partecipazione nella società TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A., da parte della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini.
- **2.2.** In base al richiamato art. 5 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli art.li 4, 7 e 8, con

- particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- **2.3.** La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".
- **2.4.** La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una "peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti". Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.
- **2.5.** In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: i) "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); iii) sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); iv) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; v) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
- **2.6.** Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.
- **2.7.** Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia "in tutto o in parte negativo", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).

- 2.8 Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le "Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)", mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell'amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall'art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): "necessità della società per il persequimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 [del T.U.S.P.], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa", nonché "della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".
- **2.9.** È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto trasmesso dalla Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

3. Competenza alla pronuncia

- **3.1.** In punto di competenza e in considerazione della circostanza che l'art. 5 c. 4 del T.U.S.P. dispone al riguardo ("Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi"), si richiama di seguito il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo, reso in sede nomofilattica, emesso al fine di delimitarne, appunto, il perimetro competenziale.
- **3.2.** Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 ritenendo che "1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...]".
- **3.3.** Ciò premesso e rappresentato, in base all'art. 5, c. 4, del T.U.S.P. ("per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo"), si ritiene che sussista la competenza di questa Sezione a deliberare al riquardo.

4. Ammissibilità soggettiva

4.1. L'art. 5 nella parte in cui prevede che al c. 1 "[...] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche [...], al c. 3 che "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta

all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti [...]" indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola ovverosia le amministrazioni pubbliche che ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), del medesimo decreto e cioè "le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale".

- **4.2.** Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del T.U.S.P. impone che l'operazione sia deliberata "secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2". Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Presidente della Camera di commercio della Romagna (del. n. 2024000031 del 14/11/2024), e della successiva ratifica della Giunta (del. n. 2024000118 del 28/11/2024) in linea con quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell'art. 7 (1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: [...] c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche [...]").
- **4.3.** Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

5. Ammissibilità oggettiva

- **5.1.** L'art. 5 c. 1 del T.U.S.P. prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto "la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale".
- **5.2.** Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, le Sezioni riunite in sede di controllo (in riscontro ad una richiesta avanzata della Sezione regionale di controllo per la Toscana (del. n. 196/2022/QMIG), si sono pronunciate con delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022, ritenendo che "l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c. 3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio", bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta o indiretta.

5.3. Il caso di specie concerne l'acquisizione, da parte della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, della partecipazione societaria in una società già costituita, nella quale l'Ente non afferisce alla compagine societaria. Sicché, per quanto esposto, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'ammissibilità oggettiva in parola: l'Ente con la sottoscrizione della partecipazione societaria acquisisce, altresì, la posizione di socio.

6. Merito

- **6.1.** Nel merito, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta formulata ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. in rapporto alla menzionata disciplina di riferimento.
- **6.2.** Con riguardo alle deliberazioni Presidenziale e della Giunta della Camera di Commercio della Romagna in questione, l'Ente offre dimostrazione circa il rispetto dei cinque parametri sopra ricordati introdotti a seguito della modifica del medesimo art. 5 del T.U.S.P., quali:
 - a. la necessità dell'acquisizione della partecipazione societaria per il perseguimento delle istituzionali di cui all'art. 4;
 - b. la sua convenienza economica;
 - c. la sua sostenibilità finanziaria (in senso oggettivo e soggettivo);
 - d. la rispondenza dell'operazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - e. la coerenza dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
- **6.3.** La Sezione nella propria attività istruttoria volta all'emissione della presente pronuncia ha tenuto debitamente conto dei suddetti elementi informativi offerti dall'istante alla luce anche delle "indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)", fornite dalla Sezione con delibera 32/2023/INPR. Inoltre, la Sezione uniforma la propria attività di controllo al seguente principio di orientamento generale definito dalle Sezioni Riunite con la già citata delibera n. 16/2022/QMIG "Nell'esame previsto dall'art. 5, c. 3, del T.U.S.P. sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai

fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione".

Giova precisare, al riguardo, che con la medesima suddetta deliberazione le Sezioni riunite rilevano che "le valutazioni circa 'la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria' dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti. Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni, [...]".

Orbene, compete all'amministrazione istante ogni valutazione circa la rispondenza della scelta effettuata ai parametri individuati dal legislatore nell'art. 5 del T.U.S.P., mentre alla Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi ai sensi del medesimo art. 5, spetta un sindacato successivo sulla base della motivazione analitica addotta dall'Ente (che costituisce per essa un onere inderogabile).

Si rappresentano di seguito le diverse questioni e i diversi punti di controllo e di verifica.

6.4 Società Tecnoservicecamere S.C.P.A.

TecnoServiceCamere S.C.p.A. è una società senza fine di lucro, costituita ai sensi degli articoli 2615 e 2325 del Codice Civile quale struttura del sistema camerale italiano per il quale è strettamente indispensabile nel perseguimento delle finalità istituzionali dei soci, ai sensi della Legge 580/1993 e del D.Lgs. 175/2016.

La Società si propone di costituire una organizzazione comune per lo svolgimento delle seguenti attività:

a. attività di assistenza e consulenza, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e perizie attraverso tecnici a ciò preposti, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture di interesse comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata;

b. attività di supporto alle Camere di Commercio, non dotate di proprie strutture tecniche adeguate, nelle funzioni e nelle attività di stazione appaltante, nonché lo svolgimento, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, di dette funzioni;

- c. in riferimento all'oggetto sociale, attività di formazione ed informazione;
- d. prestazione di servizi e attività di Global Service, facility e property management.

Da apposita verifica svolta tramite la banca dati messa a disposizione dal sistema dalle Camere di commercio italiane si evince che il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato ammonta ad 1.318.941,00 euro. Medesimo valore riferito al Capitale sociale si evince dall'esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, trasmesso alla Sezione dell'Ente.

Per quanto attiene alla compagine societaria, possono essere soci della Società esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio. Al riguardo l' art. 1 c. 3 dello Statuto di Tecnoservicecamere s.c.p.a. inoltre dispone che :"È espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, di soci privati al capitale sociale della società "e al successivo c. 4 che: "I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'in-house providing indipendentemente dalla quota posseduta e in conformità all'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016." Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del controllo analogo, all'art. 33 bis, lo Statuto disciplina le modalità di attuazione del controllo analogo, prevedendo che il Comitato di controllo analogo eserciti attività di vigilanza e di controllo sulla corretta attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci.

6.5 Soci e capitale sociale

Tecnoservicecamere conta tra i propri soci 58 Camere di Commercio Italiane, 8 Unioni Regionali e 2 altri Soci Pubblici.

Con riferimento al capitale sociale, di euro 1.318.941,00 al fine dell'ingresso della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini nella compagine societaria della società Tecnoservicecamere s.p.a., il Collegio prende atto della situazione attuale come emerge dalla documentazione offerta dall'istante, da apposita visura reperita nella banca dati gestita da Infocamere e dal sito istituzionale della società. La Camera di commercio della Romagna intende acquisire un pacchetto di azioni della società Tecnoservicecamere S.p.A. composto da n. 1000 certificati azionari, pari ad una percentuale dello 0,04 del capitale sociale, al prezzo di euro 1,94 per ciascuna azione in base al valore del patrimonio netto al 31.12.2023, per un importo complessivo di euro 1.940,00.

6.6 Onere di motivazione: parametro "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali. Vincoli tipologici (art. 3 *T.U.S.P.*) e finalistici (art. 4 *T.U.S.P.*)

6.6.1 Vincoli tipologici

Tecnoservicecamere è una società consortile per azioni: pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 del T.U.S.P. dispone che queste ultime "possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa". Ciò rappresentato, la Sezione ritiene assolto il vincolo tipologico previsto dal legislatore, poiché la Partecipazione attiene ad una società consortile già costituita nella forma di società per azione partecipata da enti pubblici.

6.6.2 Vincoli finalistici

Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono inoltre assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.: quello generale "di scopo" di cui al c. 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali ("Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società") e quello "di attività", dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4. Giova precisare, al riguardo, che il vincolo di attività segue quello di scopo: occorre che sia rispettato in primis il secondo (vincolo di scopo) poi, a seguire, il primo (vincolo di attività). A riprova il fatto che l'art. 2, c. 2 del T.U.S.P. dispone che "Nei limiti di cui al c. 1 [vincolo di scopo] le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate[...]".

Al riguardo, in punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, l'istante, nella deliberazione presidenziale del 14 novembre 2024, pone in rilievo che: "Considerato che la società svolge una serie di servizi per il sistema camerale (gestione immobili, gestione procedure inerenti il codice degli appalti, servizi di manutenzione e di supporto al funzionamento degli enti camerali) i quali, trattandosi di una società consortile del sistema camerale, sono svolti per le Camere in regime di "in house providing" e quindi in maniera centralizzata e con semplificazione della procedure; richiamando la delibera di Giunta n. 105 del 15.10.2024 con cui la Camera ha aderito all'iniziativa di sistema, promossa da Unioncamere Nazionale, inerente l'"efficientamento dei servizi di supporto delle

Camere di Commercio" nell'ambito della quale si prevede di demandare lo svolgimento di attività e servizi di supporto e di back office a società in house del sistema camerale in modo da ridurre sia l'impegno del personale camerale dedicato ai servizi suddetti da riconvertire per l'impiego in attività di sviluppo e competitività delle imprese, sia i costi di gestione dei servizi in oggetto attraverso le economie di scala consequibili con l'attività congiunta; Preso atto quindi che gli obiettivi che si intendono perseguire sono: a) l'efficientamento generale grazie a una gestione delle attività tramite hub con competenze specializzate (che favoriscono qualità e rapidità) e b) il reskilling del personale camerale attraverso appropriati programmi di formazione per il potenziamento delle competenze nell'ambito dei servizi legati allo sviluppo e alla competitività delle imprese e del territorio posto che, allo stato attuale, i dati dell'Osservatorio camerale a livello nazionale rilevano una preponderanza del personale delle Camere di Commercio impegnato nei servizi di supporto interno e anagrafici; – Atteso che fra i processi compresi nell'iniziativa di sistema e pronti per essere avviati, è presente la gestione di appalti di lavori, forniture e servizi attraverso il supporto di Tecnoservicecamere S.p.A. e che per le fasi di avvio del progetto Unioncamere contribuisce con un contributo da parte del Fondo Perequativo pari al 50% dei costi sostenuti; "

6.6.3 Controllo analogo

La Sezione, per quanto riguarda il controllo analogo, che presuppone un controllo alle "decisioni fondamentali del soggetto controllato ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell'attività della società in house, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano". (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 567/2024), osserva che: la Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini intende aderire mediante attraverso l'acquisto di un pacchetto di azioni proprie composto da n. 1000 certificati azionari, pari ad una percentuale dello 0,04 del capitale sociale, al prezzo di euro 1,94 per ciascuna azione in base al valore del patrimonio netto al 31.12.2023, per un importo complessivo di euro 1.940,00., al fine di potersi avvalere della condizione asserita dell'in house providing per affidare in modo diretto e quindi senza ricorso al mercato, l'insieme dei servizi precedentemente elencati.

La Sezione richiamando la normativa vigente e la giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di affidamento *in house*, in particolare in tema di controllo analogo congiunto, attraverso l'esame della documentazione trasmessa dall'Ente ha potuto riscontrare che lo Statuto societario all'art.1, c.4, dispone che i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'*in-house providing*

indipendentemente dalla quota posseduta e in conformità all'art. 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e all'art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Inoltre, lo Statuto societario prevede la costituzione di un Comitato per il Controllo analogo disponendo all' art. 33-bis, che: "1. Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

- 2. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.
- 3. Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da un numero massimo di 3 (tre) componenti. I suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.
- 4. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.
- 5. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti del modello in house, rileva inoltre, la previsione Statutaria relativa al fatturato di cui all' art. 3, c. 3.1-bis, per la quale: "l'attività caratteristica e il relativo valore di produzione della Società sono svolti per oltre l'80% del fatturato annuo in favore o su richiesta dei soci. L'ulteriore attività, rispetto all'anzidetto limite può essere svolta, anche a non soci, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla società."

Passando all'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. A) "tipologia, vincolo di scopo e di attività", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rappresenta quanto segue. Al quesito "**A.1** La partecipata oggetto di investimento rientra nei vincoli tipologici delle società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1TUSP)?", l'Ente

risponde affermativamente. Al quesito "A.2 La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 T.U.S.P.)", l'Ente risponde affermativamente ed aggiungendo: "L'oggetto sociale e le attività svolte per il sistema camerale e in regime di in house providing da TecnoServiceCamere rientrano a pieno diritto nelle attività di cui all'art 4, c. 1, TUSP". Al quesito "A.3 La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto lo svolgimento delle attività sottoindicate?", l'Ente risponde affermativamente alla sequente ipotesi: d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici "specificando che:" Si tratta di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento." Al quesito "A.4 a) In caso di società in house, la società ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra (art. 4 c.4 T.U.S.P.)? b) Salvo quanto previsto dall'art. 16 T.U.S.P., la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 T.U.S.P.)?", l'Ente risponde affermativamente ad entrambi i quesiti. Al quesito "A.5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell' esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, la partecipata oggetto di investimento qualora ricadente nella fattispecie di cui all'art. 4 c. 2, lettera d) del T.U.S.P. e controllata da enti locali, ha rispettato il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società? Tale condizione non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. (art. 4 c. 5)", l'Ente risponde negativamente specificando che:" La società ha una minima partecipazione in INFOCAMERE SCPA, altra consortile del sistema camerale, per motivi commerciali". La Sezione prende atto delle risposte fornite dall'Ente istante.

6.7 Onere di motivazione: parametro convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare) In riferimento al parametro di convenienza economica le Sezioni Riunite nella pronuncia n. 16/2022 rilevano come "[...] lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie

possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi". Inoltre, nel suddetto atto deliberativo le SSRR indicano che "In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del T.U.S.P. ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili". In punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, nella delibera Presidenziale del 14 novembre 2024 l'istante, in riferimento al criterio in esame, evidenzia che "(..)qli obiettivi che si intendono perseguire sono: a) l'efficientamento generale grazie a una gestione delle attività tramite hub con competenze specializzate (che favoriscono qualità e rapidità) e b) il reskilling del personale camerale attraverso appropriati programmi di formazione per il potenziamento delle competenze nell'ambito dei servizi legati allo sviluppo e alla competitività delle imprese e del territorio posto che, allo stato attuale, i dati dell'Osservatorio camerale a livello nazionale rilevano una preponderanza del personale delle Camere di Commercio impegnato nei servizi di supporto interno e anagrafici; Atteso che fra i processi compresi nell'iniziativa di sistema e pronti per essere avviati, è presente la gestione di appalti di lavori, forniture e servizi attraverso il supporto di Tecnoservicecamere S.p.A. e che per le fasi di avvio del progetto Unioncamere contribuisce con un contributo da parte del Fondo Perequativo pari al 50% dei costi sostenuti; Dato atto che la società Tecnoservicecamere, nell'ambito del servizio per la gestione di appalti di lavori, forniture e servizi, è dotata dei seguenti livelli di qualificazione: L3 per lavori sino a euro 1.000.000,00 e L1 per servizi e forniture per importi illimitati; Ritenuto quindi necessario l'ingresso nella compagine sociale di Tecnoservicecamere S.p.A. (...)attraverso l'acquisto di un pacchetto di azioni proprie composto da n. 1000 certificati azionari, pari ad una percentuale dello 0,04 del capitale sociale, al prezzo di euro 1,94 per ciascuna azione in base al valore del patrimonio netto al 31.12.2023, per un importo complessivo di euro 1.940,00; (...) Verificato che soci di Tecnoservicecamere S.p.A. sono le Camere di Commercio, le Unioni Regionali e Unioncamere Nazionale come previsto dall'art. 1 dello statuto sociale e che la società è una consortile senza scopo di lucro e rappresenta una struttura del sistema camerale indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci ai sensi della Legge 29.12.1993, n. 580 sulla quale i soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture secondo il modello organizzativo dell'in house providing in conformità all'art. 16 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e all'art. 5 del D.Lgs. 18.04.20216, n. 50; Esaminato lo statuto sociale e, in particolare l'art. 10 (contributi - recesso - esclusione) e l'art. 33 bis che disciplina il controllo analogo; Dato atto che, pur essendo previsto dallo statuto il versamento di un contributo consortile annuale in conto esercizio stabilito dall'assemblea in proporzione alle quote possedute, negli ultimi anni tale contributo non è mai stato richiesto e, in ogni caso, qualora un socio si trovi in dissenso sull'opportunità o sulla misura del contributo ha facoltà di recedere dalla società conformemente alle disposizioni statutarie, ritenuto che l'ingresso della Camera nella compagine sociale di Tecnoservicecamere S.p.A. sia legittimo e rechi utilità all'Ente e verificato che nel bilancio preventivo 2024 è previsto uno stanziamento per l'eventuale ingresso in società partecipate al mastro 112 che risulta sufficientemente capiente (...) delibera di imputare gli oneri derivanti dal presente provvedimento al conto 112001 (partecipazioni azionarie) previo storno dal conto 112100 (investimenti mobiliari) del bilancio preventivo 2024, budget del Segretario Generale, centro di costo AA02.;". Per l'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. B) "convenienza economica e sostenibilità finanziaria", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rinvia al successivo punto 6.9.

6.8 Onere di motivazione: parametro sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria" le Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato". Sotto il primo versante (profilo di tipo oggettivo), la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio

economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa in cui si intende investire. In particolare, con la suddetta pronuncia di orientamento le Sezioni riunite indicano come possano "fornirsi primi orientamenti generali sullo scrutinio che le competenti sezioni della Corte dei conti sono chiamate ad esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 T.U.S.P., ferma restando poi l'esigenza che lo stesso trovi concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato". Medesime considerazioni sono state pronunciate da questa Sezione nella già citata delibera n. 32/2023/INPR. In particolare, in questo ultimo atto deliberativo concernente "Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016", la Sezione, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, ha messo a disposizione dell'amministrazione uno precipuo questionario, nel quale i quesiti che attengono al parametro di cui in

discernimento sono stati contrassegnati con la lettera "C" e sono in n. 10. L'amministrazione istante procede alla compilazione dei suddetti 10 quesiti attinenti al criterio della sostenibilità finanziaria. In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "C" si rappresenta quanto segue. Quesito C.1 C.1. È stato redatto un business plan? In caso affermativo, il piano è stato asseverato? (Nel D. Lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rete è prevista un'asseverazione (art.14). Indicare in nota da parte di quali soggetti il Piano è stato asseverato. Quale organo ha approvato il Piano? Quale arco temporale interessa il Piano? L'Ente istante risponde "V. punto B1 e ss. non è prevista asseverazione, non si tratta di servizi pubblici locali". Quesito C.2 C.2. Secondo la previsione dell'evoluzione del business della società contenuto nel business plan, entro il terzo anno successivo alla data di acquisizione delle partecipazioni, la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)? L'Ente istante risponde: "La società non è in perdita".

Al riguardo, sono state trasmesse dall'Ente, le Relazioni previsionali, acquisite agli atti della Sezione, relative agli anni 2022,2023 e 2024, e si rappresentano i relativi dati nella tabella che segue:

Tavola n. 1

Descrizione	2020	2021	2022	Forecast 2023	Budget 2024	2020/2024
Personale in struttura	2.103.222	2.036.639	2.039.395	2.093.230	2.215.000	5,31%
Spese generali	550.489	546.409	617.618	620.000	610.000	10,81%
Totale Costi	2.653.711	2.583.048	2.657.013	2.713.230	2.825.000	6,45%
Ricavi per canoni al lordo dei conguagli	14.363.381	15.434.593	16.132.123	16.130.000	16.640.000	15,85%
Costi/Ricavi Servizi	18,48%	16,74%	16,47%	16,82%	16,98%	-8,11%

Quesito C.3 *C.3.* La partecipata oggetto di investimento ha predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed è stata informata l'assemblea? (art. 6 c. 2 T.U.S.P.) L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che "La valutazione del rischio aziendale è contenuta nella relazione corporate governance". **Quesito C.4** *C.4.* La partecipata oggetto di investimento ha raggiunto il pareggio economico o un risultato netto positivo una volta almeno negli ultimi tre anni? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.) L'Ente istante risponde affermativamente e segnala che "La società ha sempre chiuso in pareggio o in utile (storia bilanci disponibile – andamento Patrimonio netto)." **Quesito C.5**

C.5. La partecipata oggetto di investimento ha mantenuto o conseguito nel triennio precedente l'investimento un equilibrio finanziario? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.) L'Ente istante risponde affermativamente . Quesito C.6 C.6. L'Ente ha elaborato i prospetti di cui alla tabella indici? In caso di risposta affermativa fornire i dati. L'Ente istante risponde negativamente. Quesito C.7 C.7. Sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni? (art. 3 c. 4 lettera a Codice della Crisi d'Impresa) L'Ente istante risponde negativamente. Quesito C.8 C.8. Sussistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti? (art. 3 c. 4 lettera b Codice della Crisi d'Impresa). L'Ente istante risponde negativamente. Al riguardo, dai bilanci trasmessi dalla Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, si ricavano i prospetti che seguono che forniscono il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dei rispettivi anni nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Tavola n. 2

Debiti divisi per categoria - Bilancio al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	31/12/2023	31/12/2022	Variazioni
Debiti verso fornitori	1.672.553	1.965.470	-292.917
Debiti tributari	173.855	221.511	-47.656
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	713.984	719.131	-5.147
Altri debiti	1.121.899	1.147.135	-25.236

Debiti divisi per categoria - Bilancio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	31/12/2022	31/12/2021
Debiti verso fornitori	1.965.470	1.788.410
Debiti tributary	221.511	225.851
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	719.131	654.839
Altri debiti	1.147.135	965.840

C.9 C.9. Sussistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni (art. 3 c. 4 lettera c) Codice della Crisi d'Impresa)? L'Ente istante risponde negativamente. Quesito C.10 C.10.

Sussistono una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies, c. 1 del Codice della Crisi d'Impresa? Indicare quali nel campo note L'Ente istante risponde negativamente

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, in primis si richiama la pronuncia di orientamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022, la quale indica che "[...] l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica". In punto, l'amministrazione istante nella deliberazione presidenziale indica che:" fra i processi compresi nell'iniziativa di sistema e pronti per essere avviati, è presente la gestione di appalti di lavori, forniture e servizi attraverso il supporto di Tecnoservicecamere S.p.A. e che per le fasi di avvio del progetto Unioncamere contribuisce con un contributo da parte del Fondo Perequativo pari al 50% dei costi sostenuti;- (..)che la società Tecnoservicecamere, nell'ambito del servizio per la gestione di appalti di lavori, forniture e servizi, è dotata dei seguenti livelli di qualificazione: L3 per lavori sino a euro 1.000.000,00 e L1 per servizi e forniture per importi illimitati; Ritenuto quindi necessario l'ingresso nella compagine sociale di Tecnoservicecamere S.p.A. (...)attraverso l'acquisto di un pacchetto di azioni proprie composto da n. 1000 certificati azionari, pari ad una percentuale dello 0,04 del capitale sociale, al prezzo di euro 1,94 per ciascuna azione in base al valore del patrimonio netto al 31.12.2023, per un importo complessivo di euro 1.940,00; (...) Verificato che soci di Tecnoservicecamere S.p.A. sono le Camere di Commercio, le Unioni Regionali e Unioncamere Nazionale come previsto dall'art. 1 dello statuto sociale e che la società è una consortile senza scopo di lucro e rappresenta una struttura del sistema camerale indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci ai sensi della Legge 29.12.1993, n. 580 sulla quale i soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture secondo il modello organizzativo dell'in house providing in conformità all'art. 16 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e all'art. 5 del D.Lgs. 18.04.20216, n. 50; (...)che, pur essendo previsto dallo statuto il versamento di un contributo consortile annuale in conto esercizio stabilito dall'assemblea in proporzione alle quote possedute, negli ultimi anni tale contributo non è mai stato richiesto e, in ogni caso, qualora un socio si trovi in dissenso sull'opportunità o sulla misura del contributo ha facoltà di recedere dalla società conformemente alle disposizioni statutarie, ritenuto che l'ingresso della Camera nella compagine sociale di Tecnoservicecamere S.p.A. sia legittimo e rechi utilità all'Ente e verificato che nel bilancio preventivo 2024 è previsto uno stanziamento per l'eventuale ingresso in società partecipate al mastro 112 che risulta sufficientemente capiente (...) delibera di imputare gli oneri derivanti dal

presente provvedimento al conto 112001 (partecipazioni azionarie) previo storno dal conto 112100 (investimenti mobiliari) del bilancio preventivo 2024, budget del Segretario Generale, centro di costo AA02.

6.9 Check list di cui alla lett. "B convenienza economica e sostenibilità finanziaria".

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "B Convenienza Economica e sostenibilità finanziaria", si rappresenta quanto segue. Quesito B.1 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene una parte descrittiva con le ipotesi e lo scenario/gli scenari previsti? L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che:" Annualmente viene approvata la relazione previsionale". Quesito B.2 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene la parte quantitativa coerente con le variabili indicate nella parte descrittiva? L'Ente istante risponde affermativamente. Quesito B.3 Orizzonte temporale del piano. a) Il Piano di quante annualità si compone? b) Se l'arco temporale è superiore a 5 anni, tale arco temporale risulta qiustificato (se sì, indicare nel campo note la motivazione sintetica). L'Ente istante risponde segnalando che "La relazione previsionale è annuale". Quesito B.4 Approvazione. a) Il Piano è stato formalmente approvato? b) Da quale organo? c) a quando risale l'approvazione del Piano? L'Ente risponde affermativamente segnalando "Approvazione da parte dell'assemblea. L'ultima relazione approvata è di dicembre 2023; a dicembre 2024 sarà approvata quella relativa all'annualità 2025." Quesito B.5 B.5 Credibilità e strategia del piano a) Il piano appare credibile? L'Ente risponde positivamente. b) Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? c) Le strategie di intervento e le iniziative individuate appaiono chiare? L'Ente istante risponde affermativamente. "Quesito B.6 B.6 Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta la partecipata oggetto di investimento? L'Ente risponde negativamente segnalando che "Non si rileva esposizione a fattori di rischio e incertezza tali da renderle necessarie. " Quesito B.7 B.7 La partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative? L'Ente risponde affermativamente. **Quesito B.8** La partecipata oggetto di investimento dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? L'Ente risponde affermativamente. Quesito B.9 B.9 La partecipata oggetto di investimento ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che considera il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio (ove esistenti), in termini di ricavi, costi, posizione finanziaria netta (PFN), Ebitda? L'Ente risponde affermativamente. Quesito B.10 La partecipata oggetto di investimento è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide nel continuo? Ad es. incidenza del costo del lavoro, incidenza del costo delle materie prime, andamento dei ricavi. L'Ente risponde affermativamente specificando: "Indicatori di bilancio di cui alla relazione di governo societario oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Consiglio di amministrazione. **Quesito B.11** B.11 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di un piano di tesoreria mensilizzato con una proiezione a 12 mesi delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie, il cui scostamento viene valutato a consuntivo? L'Ente risponde negativamente segnalando:" Sulla base delle proprie risorse finanziarie autonome stima le proprie entrate ed uscite in maniera compatibile." Quesito **B.12** B.12 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni, quale presupposto necessario per la predisposizione del piano? L'Ente risponde affermativamente segnalando: "Composizione semplificata - Relazione semestrale con conto economico al 30/06/2024." Quesito B.13 B.13 Situazione debitoria. a) La partecipata oggetto dell'investimento ha rappresentato la situazione debitoria in modo completo? b) Tale rappresentazione è affidabile? L'Ente risponde affermativamente ad entrambi i quesiti segnalando "La situazione è rappresentata nei Bilanci approvati dai soci e passati al vaglio degli organi di controllo (sindaci e società di revisione) e come tali affidabili." Quesito B.14 Il flusso di cassa della gestione operativa approssimabile con l'Ebitda indicato nel Piano è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento? L'Ente risponde segnalando che "la società non è indebitata". Quesito B.15 B.15 Risorse a servizio del debito. a) La partecipata oggetto dell'investimento è in grado di generare anche per il futuro risorse al servizio del debito? b) Il risultato delle proiezioni tende ad essere positivo? L'Ente risponde affermativamente Quesito B.16 B.16 Valore contabile dei cespiti. a) Il valore netto contabile dei cespiti è inferiore o al massimo uguale al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato? L'Ente risponde affermativamente. Quesito B.17 B.17 Anzianità dei crediti commerciali a) A supporto del Piano e disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? L'Ente risponde

affermativamente segnalando:" "controllo contabile società revisione". Quesito B.18 B.18 A supporto del Piano sono stati resi disponibili i certificati da cui risulta la situazione debitoria complessiva vs Agenzia Entrate Riscossioni, vs l'Inps, vs l'Inail e la Centrale Rischi? L'Ente risponde affermativamente indicando "E' stato acquisito il DURC." Quesito B.19 B.19 Si e tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? L'Ente risponde affermativamente segnalando che "Non ci sono garanzie concesse." Quesito B.20 B.20 Piani precedenti. a) esistono piani precedenti? L'Ente risponde affermativamente segnalando che : "I piani sono coerenti" Quesito B.21 B.21 [...] Proiezione dei ricavi. a) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? b) Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato storico/corrente dell'esercizio in corso sono giustificate? L'Ente risponde affermativamente indicando che "Le stime sono coerenti".

6.10 Onere di motivazione: parametro compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa compatibilità dell'operazione con riferimento ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione:

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. In punto di efficienza, efficacia ed economicità i quesiti di riferimento sono contrassegnati dalla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità": l'istante inizialmente non procede alla trasmissione della parte del questionario in parola. In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità" si rappresenta quanto segue.

Quesito D.1 D.1 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficienza economica della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo. L'Ente risponde affermativamente segnalando:" La documentazione prodotta dalla società fa desumere una gestione efficiente della stessa; il controllo analogo consente verifiche puntuali nei confronti degli organi societari."

Quesito D.2 D.2 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficacia della gestione societaria? L'Ente istante risponde positivamente segnalando che "La specializzazione nella realizzazione dei servizi oggetto di attività della società e la loro gestione per conto di molte Camere di Commercio produrrà economie di scala e maggiore efficacia".

Quesito D.3 D.3 L'amministrazione ha valutato l'economicità della scelta? L'Ente istante segnala che "L'affidamento alla società comporterà risparmi in termini di risorse interne dell'ente". La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.11 Onere di motivazione: parametro assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "F", Parametro della compatibilità dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 5 c. 2 T.U.S.P.), si rappresenta quanto segue.

Quesito F.1 *F.1* L'amministrazione ha recepito all'interno della propria struttura organizzativa gli indirizzi in tema di "compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"? L'Ente risponde affermativamente.

Quesito F.3 In caso di risposta affermativa al quesito 1, indicare con quale atto è stato effettuato il recepimento degli indirizzi di

cui al quesito 1. L'Ente risponde segnalando che :" La Camera, in occasione delle concessioni di contributi, da effettuarsi conformemente al relativo regolamento camerale, verifica che il beneficio possa o no rientrate tra i c.d. aiuti di stato."

Quesito F.4 F. 4 L'amministrazione ha creato la "struttura" come definita negli indirizzi in tema di "compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"? L'Ente risponde negativamente.

Quesito F.5 F.5 In caso di risposta negativa al quesito 4, indicare nello spazio accanto le motivazioni L'istante riferisce "La Camera non ha una struttura amministrativa specificatamente dedicata alla verifica della compatibilità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (è una verifica che fanno gli uffici che si occupano dell'istruttoria delle pratiche di concessione dei contributi). "

Quesito F.6 F.6 L'amministrazione ha conformato una propria "Scheda aiuti di Stato" sulla base di quella definita negli indirizzi in tema di "compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"? L'Ente risponde negativamente.

Quesito F.7 F.7 In caso di risposta negativa al quesito 6, indicare nello spazio accanto le motivazioni L'istante riferisce : "La Camera non ha elaborato una scheda aiuti di Stato. Gli uffici effettuano le proprie verifiche sulla base di autodichiarazioni e accessi alle banche dati nazionali. "

Quesito F.8 F.8 "L'amministrazione per l'intervento o il programma di attività che intende approvare ha predisposto la "Scheda aiuti di Stato"? L'Ente risponde negativamente.

Quesito F.9 F.9 In caso di risposta negativa al quesito 8, indicare nello spazio accanto le motivazioni L'istante: " In considerazione dell'entità della

partecipazione acquisita e del relativo valore, parametrato al patrimonio netto risultante dal bilancio, si ritiene che non possa configurarsi aiuto di stato "

6.12 Art. 20 del T.U.S.P.

Come indicato nella più volte citata delibera n. 32/2023, la Sezione ad integrazione delle analisi in precedenza riportate ha deciso di avvalersi, altresì, dei noti parametri indicati dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. provvedendo anche per essi a stilare una check list con n. 5 quesiti contrassegnati dalla lettera "E - art. 20 T.U.S.P.". In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "E - art. 20 T.U.S.P." si rappresenta quanto segue. Quesito E.1 E.1 Dall'analisi effettuata l'Ente ha rilevato che la società oggetto di investimento svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali? L'Ente istante risponde affermativamente specificando: "Dall'analisi compiuta, la Camera ha rilevato che non ha partecipazioni in società che svolgono o possano svolgere attività similari." Quesito E.2 E.2 Dall'esame del prospetto della dotazione organica della partecipata oggetto di investimento, l'Ente ha rilevato che questa risulta priva di dipendenti o che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori? L'Ente istante risponde affermativamente, specificando che: "Dall'analisi compiuta, la Camera ha rilevato che la società ben struttura sotto il profilo delle risorse umane e a fronte di un numero di amministratori pari a 5 ha un numero dei dipendenti pari a 472 al 30/6/2024 ." Nel bilancio esercizio 2023 della società Tecnoservicecamere s.p.a. si rinviene il seguente prospetto nel quale è indicato il numero medio dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

Tavola n. 3

	Numero medio
Dirigenti	1
Quadri	5
Impiegati	59
Operai	398
Totale Dipendenti	463

Quesito E.3 *E.3 La partecipata oggetto di investimento nei tre esercizi precedenti* ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro? L'Ente istante risponde affermativamente specificando che: "La società ha un fatturato medio di circa 16,5 milioni di euro" **Quesito E.4** *E.4* Per la partecipata oggetto di investimento, risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento? L'Ente istante risponde negativamente indicando che:" Sulla base delle valutazioni

e verifiche effettuate produce servizi economicamente congrui sulla base del livello di spese generali sostenute." **Quesito E.5** E. 5 La società oggetto di investimento a) ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti? L'Ente istante risponde negativamente. B) si tratta di una società che ha per oggetto la gestione di un servizio di interesse generale? L'Ente istante risponde negativamente. La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.13 Consultazione pubblica e parere dell'organo di revisione

Con la più volte citata deliberazione n. 32/2023 la Sezione ha predisposto quesiti anche concernenti gli aspetti riguardanti la consultazione pubblica della decisione e l'acquisizione del parere del Revisore dei Conti. **Quesito G.1** L'Ente ha sottoposto lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica? (art. 5, comma 2, Tusp). Se sì in base a quale norma statutaria? L'Ente risponde negativamente segnalando: "l'ente non è obbligato a tale forma di consultazione, non essendo un ente locale ma un'autonomia funzionale." **Quesito G.2** L'organo di revisione ha espresso il suo parere preventivo in modo esauriente e completo in ordine a tutti i parametri contemplati dall'art. 5 del Tusp, valutando la completezza dell'istruttoria compiuta dall'ente secondo le indicazioni della Corte? L'Ente risponde positivamente. La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

7.Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta dall'Ente, ritiene conforme ai parametri di cui all'art. 5 del T.U.S.P. l'acquisizione da parte della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, di un pacchetto di azioni proprie composto da n. 1000 certificati azionari, pari ad una percentuale dello 0,04 del capitale sociale, al prezzo di euro 1,94 per ciascuna azione in base al valore del patrimonio netto al 31.12.2023, per un importo complessivo di euro 1.940,00 nella società Tecnoservicecamere S.c.p.A.;

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nei termini esposti e con le osservazioni formulate in parte motiva, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, non ravvisa elementi ostativi all'acquisizione della quota di partecipazione societaria da parte della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini nella società Tecnoservicecamere S.c.p.A.

DISPONE

- che, ai sensi dell'art. 5, c. 4, T.U.S.P., la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata, cinque giorni dal deposito;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.

Il Relatore

Massimo Galiero

(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 10 gennaio 2025

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)